Paesi	Obblighi e divieti		
 Elenco A Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano 	Per chi non ha soggiornato o transitato nei paesi degli elenchi C-D-E nei 14 gg precedenti Non esiste alcuna restrizione ai movimenti da e per questi stati (art. 6, art. 8 comma 7 lett. c) Non sono dovuti test né quarantena Non sono dovute comunicazioni né dichiarazioni (art. 7 comma 1 e comma 3)		
Paesi	Obblighi e divieti		
 Elenco B Come individuati volta per volta dalle ordinanze del Ministero della Salute 	Per chi non ha soggiornato o transitato nei paesi degli elenchi C-D-E nei 14 gg precedenti Non esiste alcuna restrizione ai movimenti da e per questi stati (art. 6) Non sono dovuti test né quarantena Obbligo di compilare dichiarazione presente su sito esteri.it (art. 7 comma 1)		

NOTA: Le eccezioni e la libertà di movimento in generale sono valide solo in assenza di sintomi Le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, obblighi ed adempimenti in relazione ai casi esposti

Le presenti regole sono valide fino al 05/03/2021, salvo modifiche normative

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nelle presenti tabelle (SE&O) sono basate sulla normativa in vigore, così come conosciuta al 16/01/2021. La tabella ricomprende solo le informazioni attinenti le trasferte di lavoro ed ha una funzione <u>puramente orientativa</u>; TradeCube e Anna Cortesi si esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità direttamente ed indirettamente connessa all'uso delle informazioni in essa comprese, che sono di complessa interpretazione ed applicazione alle casistiche concrete e devono sempre essere verificate con il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e con le norme in vigore. Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola trasferta.



Paesi	Divieti	Obblighi al rientro	Eccezioni
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. N.B. la lista non contiene più il Regno Unito	Per chi non ha soggiornato o transitato nei paesi degli elenchi C-D-E nei 14 gg precedenti Non esiste alcuna restrizione ai movimenti da e per questi stati (art. 6)	In caso di soggiorno o transito nei 14 gg precedenti l'ingresso in Italia in questi paesi (elenco C) • Presentare tampone (test molecolare o antigenico) negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia (art. 7 comma 2 – art. 8 comma 6) • Comunicare immediatamente alle autorità sanitarie il proprio ingresso in Italia (art. 7 comma 3) • Compilare dichiarazione presente su sito esteri.it (art. 7 comma 1) In caso di mancata effettuazione del tampone (art. 8 comma 6) • 14 giorni quarantena (art. 8 comma 1 lettera b) • Rientro dall'aeroporto/porto al luogo dove si svolge la quarantena solo con mezzo privato (art. 8 comma 1 lett. a)	 Chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo max di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro (art. 8 comma 7 lett. f) Chiunque transiti in Italia con mezzo privato per max 36 ore (art. 8 comma 7 lett. g) Personale di imprese con sede principale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative max 120 ore (art. 8 comma 7 lett.m) Agli ingressi mediante voli "Covid tested" (art. 8 comma 7 lett. p) Restano comunque in essere gli obblighi di comunicazione e dichiarazione (art. 8 comma 7; art. 7 commi 1 e 3)

NOTA: Le eccezioni e la libertà di movimento in generale sono valide solo in assenza di sintomi Le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, obblighi ed adempimenti in relazione ai casi esposti

Le presenti regole sono valide fino al 05/03/2021, salvo modifiche normative

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nelle presenti tabelle (SE&O) sono basate sulla normativa in vigore, così come conosciuta al 16/01/2021. La tabella ricomprende solo le informazioni attinenti le trasferte di lavoro ed ha una funzione <u>puramente orientativa</u>; TradeCube e Anna Cortesi si esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità direttamente ed indirettamente connessa all'uso delle informazioni in essa comprese, che sono di complessa interpretazione ed applicazione alle casistiche concrete e devono sempre essere verificate con il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e con le norme in vigore. Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola trasferta.



Paesi	Divieti	Eccezioni	Obblighi al rientro	Eccezioni agli obblighi al rientro
Elenco D Australia Giappone Nuova Zelanda Ruanda Repubblica di Corea Singapore Tailandia	Per chi non ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg in paesi con obblighi o restrizioni Non esistono divieti alle movimentazioni da e per questi stati (art.6)		 Compilare dichiarazione presente su sito esteri.it (art. 7 comma 1) Comunicare immediatamente alle autorità sanitarie il proprio ingresso in Italia (art. 7 comma 3) 14 giorni quarantena anche se in possesso di tampone negativo (art. 8 comma 1 lett. b) Rientro dall'aeroporto/porto al luogo dove si svolge la quarantena solo con mezzo privato (art. 8 comma 1 lett. a) 	 Chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo max di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro (art. 8 comma 7 lett. f) Chiunque transiti in Italia con mezzo privato per max 36 ore (art. 8 comma 7 lett. g) Personale di imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative max 120 ore (art. 8 comma 7 lett. m) Agli ingressi mediante voli "Covid tested" (art. 8 comma 7 lett. p) Cittadini e residenti degli Stati di cui agli elenchi A-B-C*-D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (art. 8 comma 7 lett. h) (*) Chi avesse soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti in paesi di cui all'elenco C è tenuto comunque ad effettuare il tampone entro le 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia
Elenco E Tutti i paesi non compresi in altri elenchi, compreso Regno Unito	Spostarsi da e per questi paesi (art. 6 comma 1) L'ingresso ed il transito in Italia per chi ha soggiornato o transitato in questi paesi nei 14 gg precedenti (art. 6 comma 1)	 Esigenze lavorative a) Rientro presso il domicilio e) Cittadini UE, Schengen, Andorra, Monaco, Vaticano, San Marino e familiari f-g) Cittadini di stati terzi soggiornanti di lungo periodo e familiari h-i) 		

NOTA: Le eccezioni e la libertà di movimento in generale sono valide solo in assenza di sintomi Le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, obblighi ed adempimenti in relazione ai casi esposti L'ottenimento di visti, permessi o esoneri dalle autorità estere non esonera dal rispetto degli obblighi al rientro in Italia

Le presenti regole sono valide fino al 05/03/2021, salvo modifiche normative

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nelle presenti tabelle (SE&O) sono basate sulla normativa in vigore, così come conosciuta al 16/01/2021. La tabella ricomprende solo le informazioni attinenti le trasferte di lavoro ed ha una funzione <u>puramente orientativa</u>; TradeCube e Anna Cortesi si esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità direttamente ed indirettamente connessa all'uso delle informazioni in essa comprese, che sono di complessa interpretazione ed applicazione alle casistiche concrete e devono sempre essere verificate con il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e con le norme in vigore. Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola trasferta.



Paesi	Divieti	Eccezioni	Obblighi al rientro – SENZA ECCEZIONI
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ordinanza salute del 09/01/2021)	Fino al 05/03/2021 E' vietato: Spostarsi da e per il Regno Unito (art. 6 comma 1 DPCM) L'ingresso ed il transito in Italia per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 gg precedenti (art. 6 comma 1 DPCM)	L'ingresso in Italia è consentito: • a chi ha residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23/12/2020 • per motivi di assoluta necessità	 Presentare tampone (test molecolare o antigenico) negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia (Ordinanza - art. 1 comma 2 – lettera a) Obbligo di effettuare al momento dell'arrivo in aeroporto o al luogo di confine, se possibile, o in ogni caso entro 48 ore un tampone (test molecolare o antigenico) Comunicare immediatamente alle autorità sanitarie il proprio ingresso in Italia (art. 7 comma 3 DPCM) Compilare dichiarazione presente su sito esteri.it (art. 7 comma 1 DPCM) 14 giorni quarantena anche se in possesso di tampone negativo (art. 8 comma 1 lett. b DPCM) Rientro dall'aeroporto/porto al luogo dove si svolge la quarantena solo con mezzo privato (art. 8 comma 1 lett. a DPCM)
Brasile (ordinanza salute del 16/01/2021)	Fino al 31/01/2021 E' vietato: Spostarsi da e per il Brasile (art. 6 comma 1 DPCM) L'ingresso ed il transito in Italia per chi ha soggiornato o transitato in Brasile nei 14 gg precedenti (art. 6 comma 1 DPCM)	L'ingresso in Italia è consentito: Solo a chi si trovava su un volo indiretto verso l'Italia iniziato il 16/01/2021	Le persone che si trovano sul territorio nazionale e che hanno transitato o soggiornato in Brasile nei 14 gg precedenti il 16/01/2021, devono • Comunicare immediatamente alle autorità sanitarie il proprio ingresso in Italia • Sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico)

NOTA: Le eccezioni e la libertà di movimento in generale sono valide solo in assenza di sintomi Le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, obblighi ed adempimenti in relazione ai casi esposti L'ottenimento di visti, permessi o esoneri dalle autorità estere non esonera dal rispetto degli obblighi al rientro in Italia

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nelle presenti tabelle (SE&O) sono basate sulla normativa in vigore, così come conosciuta al 16/01/2021. La tabella ricomprende solo le informazioni attinenti le trasferte di lavoro ed ha una funzione <u>puramente orientativa</u>; TradeCube e Anna Cortesi si esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità direttamente ed indirettamente connessa all'uso delle informazioni in essa comprese, che sono di complessa interpretazione ed applicazione alle casistiche concrete e devono sempre essere verificate con il sito https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html e con le norme in vigore. Le informazioni contenute, pur essendo state redatte con la massima attenzione e competenza, sono sintetiche e generiche, senza tener conto delle specificità di ogni azienda e di ogni singola trasferta.

